CONSULTA ONLINE

Costituzione della Repubblica italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo III

Il Governo

Sezione I – Il Consiglio dei Ministri

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri .

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.